



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 37 DEL 19/04/2023

**OGGETTO: DISPOZINIONI IN MATERIA AMBIENTALE. PULIZIA E MANUTENZIONE DI
TERRENI, RIPE, FOSSI E CANALI**

PREMESSO che la manutenzione periodica delle aree private oltre a garantire il necessario decoro del paesaggio urbano e rurale risulta fondamentale nel quadro generale di mantenimento in sicurezza del territorio sia sotto gli aspetti di salvaguardia della pubblica incolumità che per questione di natura igienico sanitaria;

ATTESO che la salvaguardia ed il decoro si esplicano attraverso azioni periodiche volte al presidio dell'ambiente ed in particolare alla prevenzione di:

- Situazioni di criticità attinenti alla conduzione delle aree verdi prospicienti e non la pubblica proprietà e le aree ad uso pubblico in generale;
- Condizioni di degrado, incuria ed abbandono dei terreni che possono generare criticità di natura igienico sanitaria;
- Condizioni di intasamento e inquinamento dei fossi e canali di scolo delle acque meteoriche;

RILEVATO che la manutenzione periodica del verde privato che aggetta sulla pubblica viabilità risulta funzionale al mantenimento delle condizioni di sicurezza in termini di percorribilità della strada e visibilità della segnaletica;

DATO ATTO che la presenza di terreni abbandonati con o senza vegetazione nelle aree urbane e rurali può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti nonché generare pericolo di incendio e rischio igienico sanitario;

CONSIDERATO che la manutenzione dei canali interpoderali, degli attraversamenti e delle sponde dei fossi risulta essenziale per il mantenimento in efficienza idraulica della rete scolante principale e secondaria;

RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro dell'ambiente;

PRESO ATTO che il presente provvedimento trova applicazione su tutto il territorio comunale ed è rivolto alla generalità dei cittadini e pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 s.m.i.;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il D.Lgs N. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- Il DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- Gli Artt. 449 e 650 del Codice penale;
- La L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

ORDINA

- 1 Ai proprietari, conduttori o fruitori di terreni e delle aree libere e/o incolte a qualsiasi uso destinate ubicate su tutto il territorio comunale ed adiacenti la viabilità comunale, vicinale ad uso pubblico, pedonale pubblica e le aree pubbliche in genere, di provvedere al taglio periodico delle siepi, delle alberature e della vegetazione in genere che aggetta dai fondi laterali privati;
- 2 Ai proprietari, conduttori o fruitori di terreni e delle aree libere e/o incolte a qualsiasi uso destinati ubicate in prossimità di abitazioni, attività commerciali, e terreni coltivati, di provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione, a mantenere gli stessi sgombri da rifiuti di qualsiasi genere e ramaglie, ad assicurare ogni altra operazione atta al mantenimento del decoro ed all'eliminazione di rischi igienico sanitari e di propagazione degli incendi;
- 3 Ai proprietari, conduttori o fruitori di terreni ubicati sul territorio comunale, attraversati o adiacenti a fossi e/o canali, per le parti di competenza ricadenti sulla proprietà privata, di provvedere alla periodica manutenzioni delle sponde e degli alvei, al taglio della vegetazione infestante ivi presente ed allo sgombero di qualsivoglia materiale che possa costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

VIETA

Su tutto il territorio comunale lo scarico di acque saponose o additivate con qualsivoglia detersivo, derivanti dal lavaggio di superfici interne ai locali e/o marciapiedi, corti e superfici pubbliche in genere, nelle griglie/tombini degli scarichi meteorici, nei fossi, nei giardini/aiuole nei canali e nelle reti di regimazione pubbliche in genere;

Lo smaltimento delle succitate acque saponose dovrà avvenire attraverso la rete fognaria di pertinenza dei locali/stabili/abitazioni ai fini di non arrecare danni all'ambiente;

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Che le trasgressioni alla presente Ordinanza relativamente all'abbandono o deposito di rifiuti saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs N. 152/2006 "Norme in materia ambientale" salvo che il fatto non costituisca reato più grave;

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato il Comune potrà procedere direttamente d'ufficio con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento degli interventi previsti nella presente Ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

- A Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Campo nell'Elba e sia resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità.
- B L'annullamento delle disposizioni delle Ordinanze assunte precedentemente in materia;
- C Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Responsabile della Polizia Municipale affinché si provveda alla vigilanza e all'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)